



Milano, 19/07/05
Prot. n. 1225/2005/CT

Circolare 1 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente: tassa per avviare il procedimento amministrativo dell'istanza di VIA

La Circolare 1 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente interviene per chiarire la natura del contributo stabilito dall'articolo 27 della legge 136/1999 relativo alle opere assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) statale; tale contributo, viene qualificato come "tassa" ed il procedimento amministrativo relativo alle istanze di VIA di progetti di opere di competenza statale può partire solo dopo il suo assolvimento. La circolare specifica inoltre che tale onere, *"quale prestazione imposta ex lege in relazione all'espletamento di un pubblico servizio [...] non è soggetta a forme di rinuncia, graduazione o riduzione"*.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Vedere anche al link:

http://www.padaniaoffice.org/pdf/ambiente/normative/circ_minambiente_18102004.pdf

Circolare 1 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U. n. 143 del 22 giugno 2005) - Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.

Ai soggetti proponenti istanze di valutazione d'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale
A tutte le Regioni
Alle Province autonome di Trento e Bolzano

Con la presente nota si chiariscono alcuni aspetti relativi agli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'onere sopra citato.

Facendo seguito alla circolare emanata da questa Amministrazione in data 18 ottobre 2004, Prot. DSA/2004/0022981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, che si intende qui integralmente trascritta, si specifica che, a seguito di pareri consultivi resi a questa Direzione dalla Avvocatura generale dello Stato, il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 136/1999 e' da considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa, «tassa».

Infatti, secondo i consolidati principi dottrinari e giurisprudenziali, la tassa si definisce come «una particolare fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata dal fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria o coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico istituzionale di un ente pubblico».

La qualificazione delle somme richieste in base all'art. 27, cit., come tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non e' soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una tassa non puo' costituire presupposto di altro tributo.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l'onere di cui all'art. 27, legge n. 136/1999, quale prestazione imposta ex lege in relazione all'espletamento di un pubblico servizio ed in adempimento dei generali doveri di solidarieta' espresso dall'art. 53 Cost., e' per se' stesso svincolato da rapporti di sinallagmaticita' con l'espletamento della prestazione richiesta e, per la sua natura pubblicistica ed il suo carattere indisponibile, non e' soggetta a forme di rinuncia, graduazione o riduzione.

Ne consegue che si ritiene che la quietanza dell'avvenuto assolvimento del contributo in questione vada presentata unitamente all'istanza di VIA, che determina, quindi, il momento di inizio del procedimento e in cui si perfeziona anche l'obbligo di corrispondere l'onere impositivo ai sensi dell'art. 27 legge 30 aprile 1999, n. 136.

Roma, 1° giugno 2005

Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
Agricola